REGOLAMENTO (CE) N. 1995/2000 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping per le importazioni originarie della Repubblica slovacca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DAZI PROVVISORI

(1) Con il regolamento (CE) n. 617/2000 [2] (il «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (UNA) di cui al codice NC 3102 80 00 e originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina e ha accettato, in via provvisoria, l'impegno offerto da un produttore esportatore dell'Algeria.

(2) Nel medesimo regolamento si è concluso provvisoriamente che non era opportuno istituire dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica slovacca, oggetto della stessa inchiesta, visto che dette importazioni non avevano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3) Una volta comunicati i fatti e le considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire dazi provvisori sulle importazioni di soluzioni di UNA originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina («comunicazione»), numerose parti interessate hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

(6) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) Come si è detto al considerando 8 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame consiste in soluzioni di UNA, un fertilizzante liquido utilizzato nel settore agricolo. Si ritiene che, indipendentemente dal loro tenore di azoto, tutte le soluzioni di UNA abbiano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e costituiscano pertanto un prodotto unico ai fini della presente inchiesta.

(8) In considerazione di quanto precede, e poiché nessuna parte interessata ha presentato nuove argomentazioni sulle conclusioni provvisorie della Commissione relative al prodotto in questione e alle considerazioni sul prodotto simile, si confermano i fatti e le conclusioni di cui ai considerando 8 e 9 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Algeria

a) *Valore normale*

(9) Il produttore esportatore che ha collaborato ha dichiarato che i suoi costi di produzione non erano stati calcolati correttamente, poiché la Commissione non aveva tenuto conto del fatto che non erano stati pagati dazi all'importazione per le materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame destinato all'esportazione. Detto produttore esportatore ha contestato anche il modo in cui la Commissione aveva determinato il costo del trasporto dalla fabbrica al porto.

(10) La prima argomentazione, relativa ai dazi all'importazione, è risultata fondata, per cui il valore normale costruito è stato ricalcolato tenendo conto di questo elemento. L'argomentazione relativa ai costi del trasporto è stata invece respinta, non essendo state

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).
[2] GU L 75 del 24.3.2000, pag. 3.

presentate informazioni a sostegno. Si confermano comunque le altre conclusioni sul valore normale, di cui ai considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio.

b) *Prezzi all'esportazione, confronto*

(11) In mancanza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 13 e 14 del regolamento provvisorio.

c) *Margine di dumping*

(12) In mancanza di osservazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare il margine di dumping, si conferma la metodologia illustrata al considerando 15 del regolamento provvisorio. Il margine di dumping definitivo così ottenuto per il produttore esportatore che ha collaborato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 9,7 %.

Visto che l'unico produttore esportatore noto rappresentava tutte le esportazioni algerine del prodotto in esame nella Comunità, il margine di dumping residuo viene fissato allo stesso livello.

2. **Lituania**

a) *Valore normale*

(13) Il produttore lituano ha contestato le conclusioni provvisorie della Commissione affermando che il suo valore normale, costruito in mancanza di vendite del prodotto in esame sul mercato interno, era troppo elevato e aveva dato luogo ad un margine di dumping eccessivo (7,6 %). Esso ha dichiarato in particolare che le sue spese generali, amministrative e di vendita erano state sopravvalutate e ricavate da una serie di conti (contabilità certificata per il 1998) diversa da quella utilizzata per calcolare i costi di produzione (contabilità di gestione interna riguardante il periodo dell'inchiesta, dal giugno 1998 al maggio 1999), il che ha falsato i risultati.

(14) In mancanza di vendite del prodotto in esame sul mercato interno, si è dovuto determinare l'importo delle spese generali, amministrative e di vendita a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo: «regolamento di base»). Non potendo utilizzare le spese generali, amministrative e di vendita di altri produttori lituani, l'importo delle spese generali, amministrative e di vendita per l'unico produttore lituano è stato determinato in base «alle spese sostenute dall'esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese di origine per la stessa categoria generale di prodotti». Va sottolineato al riguardo che nella sua risposta iniziale al questionario la società non aveva fornito alcuna informazione sulle sue spese generali, amministrative e di vendita. Questi dati, che in realtà sono stati forniti solo in seguito ad un sollecito della Commissione, sono risultati non solo inesatti, ma incompleti, poiché non comprensivi delle spese di finanziamento. Si è pertanto ritenuto opportuno basarsi, per la determinazione provvisoria, su una fonte attendibile (contabilità certificata per il 1998).

(15) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, le spese generali, amministrative e di vendita sono state ricalcolate in base alla stessa contabilità di gestione interna utilizzata nelle conclusioni provvisorie per determinare i costi di fabbricazione del prodotto in esame. Avendo chiesto ulteriori chiarimenti sui dati della società e riesaminato tutte le informazioni ottenute dall'inizio dell'inchiesta, la Commissione ha concluso che i dati forniti costituivano effettivamente una base attendibile. Il valore normale è stato quindi ridotto in funzione delle spese generali, amministrative e di vendita ricalcolate.

(16) Il produttore lituano è stato informato delle conclusioni definitive e non ha sollevato obiezioni.

La società ha contestato globalmente il metodo riveduto che, a suo parere, aveva dato luogo a certe incongruenze poiché la contabilità utilizzata per determinare le spese generali, amministrative e di vendita era incompleta o inesatta. A tale riguardo, va osservato che si tratta della stessa contabilità utilizzata per determinare i costi di fabbricazione, che la società non aveva contestato nella fase provvisoria e di cui aveva addirittura caldeggiato l'uso per la determinazione delle spese generali, amministrative e di vendita.

La società ha poi presentato un certo numero di argomentazioni specifiche. In primo luogo, la contabilità di gestione interna riguardante il periodo dell'inchiesta avrebbe sottovalutato sia il fatturato totale che quello interno. L'argomentazione è stata respinta perché pur avendo tutto il tempo, una volta iniziata l'inchiesta, di fornire un quadro preciso e completo della situazione, la società aveva accennato alla possibile inesattezza dei dati solo quando aveva deciso di contestare le conclusioni definitive, e anche allora non aveva dato spiegazioni circa le incongruenze relative al fatturato.

In secondo luogo, la società ha dichiarato che la contabilità di gestione aveva sottovalutato le sue spese generali, amministrative e di vendita all'esportazione, poiché non aveva tenuto conto delle spese generali, amministrative e di vendita per l'esportazione verso mercati diversi da quello comunitario; la Commissione, quindi, avrebbe dovuto detrarre un importo considerevole dalle spese generali, amministrative e di vendita onde calcolarne esattamente l'importo di dette spese a livello interno. L'argomentazione è stata respinta perché le spese in questione rappresentavano una percentuale estremamente elevata del ricavato delle esportazioni su questi altri mercati rispetto alle esportazioni nella Comunità, perché quest'incongruenza non era stata segnalata nelle fasi precedenti del procedimento e perché non erano state fornite spiegazioni circa la mancata inclusione di queste spese nella contabilità di gestione.

In terzo luogo, la società ha dichiarato che alcune delle sue spese di finanziamento non erano attribuibili alla produzione di UNA, poiché le sue attività sono prevalentemente quelle di una società finanziaria. Va osservato però che la produzione di fertilizzanti rappresenta la maggior parte delle attività della società la quale, per di più, ha giustificato la mancata inclusione delle sue spese di finanziamento nella risposta al questionario adducendo che tali spese non erano legate alle soluzioni di UNA. Si ritiene però che tutte le spese vadano segnalate, anche quelle non direttamente riconducibili a un dato prodotto, e che, in mancanza di un metodo più adatto, il fatturato costituisca una valida base per la ripartizione delle spese suddette. L'argomentazione è stata quindi respinta tranne per quanto riguarda le «spese di intermediazione finanziaria», di cui non si doveva tenere conto perché non avevano alcuna incidenza sulle conclusioni definitive.

In quarto luogo, si è affermato che le spese generali e amministrative non dovevano essere incluse nel calcolo perché legate alle attività di produzione. La società ha presentato una tabella contenente i dati preparati su queste basi dai suoi revisori esterni. L'argomentazione è stata respinta perché i revisori si erano esplicitamente rifiutati, in una lettera acclusa alla tabella, di esprimere un parere sui dati in questione. Anche in questo caso, inoltre, si applica l'argomentazione del paragrafo precedente circa la ripartizione generale dei costi. Del resto, era stata respinta anche un'argomentazione analoga che contestava la ripartizione delle spese generali e amministrative sostenute in relazione ad attività commerciali senza però fornire prove a sostegno.

(17) Il denunziante, vale a dire l'Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (EFMA), ha contestato, altresì il metodo per costruire il valore normale del produttore lituano affermando che la Commissione avrebbe dovuto applicare adeguamenti per quanto riguarda:

— i tassi di ammortamento, visto che quelli applicati dal produttore erano troppo bassi e non in linea con quelli applicati nell'Europa occidentale, specialmente dall'industria comunitaria,

— le valutazioni delle attività fisse, poiché le attività del produttore non sono state valutate in conformità delle norme contabili internazionali,

— il prezzo del gas praticato dal fornitore russo, giudicato troppo basso e da cui si sono ricavati costi di produzione anormalmente modesti. Il denunziante ha suggerito alla Commissione di ricalcolare i costi del produttore di gas basandosi sui dati ottenuti da un fornitore di gas comunitario, da cui risulta quello che dovrebbe essere il prezzo più ragionevole pagato dal produttore lituano per il gas nel periodo dell'inchiesta.

Avendo esaminato le tre argomentazioni, si è riscontrato che, per quanto riguarda l'ammortamento, la maggior parte dei tassi utilizzati dal produttore lituano erano superiori a quelli utilizzati dai produttori comunitari, ma rientravano comunque nella forcella delle variazioni verificatesi nella Comunità; l'onere del deprezzamento, espresso in percentuale dei costi di produzione, non differiva molto da quello tipico dell'industria comunitaria. I tassi erano inoltre in linea con le pratiche contabili lituane. Si è accertato infine che le valutazioni delle attività fisse erano state effettuate in conformità delle norme contabili nazionali, per cui le argomentazioni sono state respinte.

La questione dei prezzi del gas era già stata oggetto, nella prima fase del procedimento, di un esame approfondito da cui non erano emersi elementi di prova tali da far pensare che i prezzi praticati non fossero attendibili o che non rispecchiassero il costo effettivo delle forniture. Essendosi inoltre riscontrato che il prezzo pagato per il gas dal produttore lituano non era inferiore a quello indicato dal denunziante, anche quest'argomentazione è stata respinta.

b) *Prezzi all'esportazione, confronto*

(18) Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 17 e 18 del regolamento provvisorio.

c) *Margine di dumping*

(19) Non essendo pervenute osservazioni circa il metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping, si conferma il metodo illustrato al considerando 19 del regolamento provvisorio. Il margine di dumping definitivo per il produttore esportatore che ha collaborato, adeguato in funzione degli oneri suddetti ed espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 5,8 %.

Visto che l'unico produttore esportatore noto rappresentava tutte le esportazioni lituane del prodotto in esame nella Comunità, il margine di dumping residuo viene fissato allo stesso livello.

3. **Bielorussia, Russia, Ucraina**

a) *Paese analogo*

(20) Non essendo pervenute osservazioni in merito alla scelta della Lituania quale paese terzo ad economia di mercato, si conferma la conclusione provvisoria di cui al considerando 22 del regolamento provvisorio.

b) *Russia*

i) Trattamento individuale

(21) Un produttore esportatore che ha collaborato ha chiesto che la sua domanda di trattamento individuale venisse riesaminata poiché le sue esportazioni non erano soggette a interventi dello Stato. A sostegno delle sue dichiarazioni, il produttore adduceva che:

— le condizioni e le modalità delle sue vendite per l'esportazione venivano determinate liberamente,

— il consiglio di amministrazione della società veniva eletto ogni anno dagli azionisti, per la maggior parte persone giuridiche o fisiche del settore privato. Tutti i membri tranne uno sono indipendenti dallo Stato,

— le conversioni valutarie venivano effettuate al tasso di mercato.

(22) La Commissione ha riesaminato la richiesta di trattamento individuale concentrandosi, in questa fase definitiva, sui fattori che hanno un'incidenza diretta sulle attività di esportazione della società. Basandosi su questi elementi, si ritiene che le argomentazioni della società siano valide e che la sua richiesta debba essere accettata, anche perché il grado di interferenza dello Stato non era tale da consentire l'elusione delle misure qualora per gli esportatori venissero stabilite aliquote diverse del dazio.

(23) Il denunziante ha contestato energicamente la concessione del trattamento individuale al produttore in questione nella fase definitiva, visto che nella fase provvisoria la Commissione aveva respinto la richiesta perché non era sufficientemente immune dall'influenza dello Stato, una considerazione che sarebbe dovuta bastare di per sé ad evitare che la Commissione modificasse radicalmente la sua decisione. Secondo il denunziante, gli sconti sul prezzo del gas applicati dallo Stato russo ai produttori di fertilizzanti conferivano loro un vantaggio concorrenziale sleale, per cui le loro esportazioni non potevano essere considerate transazioni effettivamente basate sul mercato. Il denunziante, infine, si è detto preoccupato per le maggiori possibilità di elusione dei dazi create dal fatto che il margine individuale era lievemente inferiore al margine nazionale.

Va osservato che le decisioni prese nella fase provvisoria vengono sempre riesaminate in funzione delle osservazioni ricevute e possono essere modificate prima che si elaborino le conclusioni definitive. Sebbene lo Stato continuasse ad interferire nella fissazione dei prezzi, il fatto che il valore normale sia stato determinato in base al valore costruito nel paese analogo ha reso l'argomentazione non pertinente. Si è inoltre riscontrato che la società era libera di esportare i quantitativi di sua scelta ai prezzi da essa stabiliti. In ogni caso, accettare questa argomentazione equivarrebbe a negare il trattamento individuale a tutte le società che non soddisfano i criteri per l'ottenimento dello status di economia di mercato [specificati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base]. Per quanto riguarda i maggiori rischi di elusione, si rimanda al considerando 23 (livello di indipendenza della società russa in questione dallo Stato).

ii) Confronto

(24) Il denunziante ha contestato anche il modo in cui era stato effettuato il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione (fob frontiera paese esportatore), affermando che tale metodo ha falsato le conclusioni perché non ha tenuto debitamente conto delle differenze di costo del trasporto interno a seconda che si tratti o meno di un paese ad economia di mercato, e che se il confronto fosse stato effettuato a livello franco fabbrica il margine di dumping sarebbe risultato molto più elevato.

Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione dovrebbe essere effettuato ad uno stadio commerciale realmente simile (fob o franco fabbrica). Nella fattispecie, si tratta di un prodotto alla rinfusa, i cui costi di trasporto rappresentano una proporzione altissima del prezzo di vendita. Avendo esaminato attentamente queste argomentazioni, si ritiene che il confronto allo stadio fob conferisca effettivamente un vantaggio indebito alle società che, per la loro posizione geografica, non potrebbero esportare prodotti alla rinfusa se si trovassero in un paese ad economia di mercato. Ai fini della determinazione definitiva, pertanto, il confronto si baserà sullo stadio franco fabbrica anziché sullo stadio fob. I prezzi all'esportazione sono stati debitamente adeguati in funzione del costo del trasporto dalla fabbrica al porto e ai servizi portuali.

iii) Margine di dumping

(25) Il margine di dumping individuale per il produttore esportatore che ha collaborato, a cui è stato concesso il trattamento individuale, e il margine di dumping nazionale per tutti gli altri produttori sono stati ricalcolati utilizzando il valore normale del produttore lituano (vedi considerando da 13 a 15).

I margini di dumping così calcolati, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, sono i seguenti:

— JSC Nevinnomyssky Azot: 28,5 %

— Tutte le altre società: 41,0 %.

c) *Bielorussia*

i) Confronto

(26) Visto che il confronto non viene più effettuato su base fob, ma allo stadio franco fabbrica (vedi considerando 24), i prezzi all'esportazione sono stati debitamente adeguati in funzione del costo del trasporto dalla fabbrica al porto e ai servizi portuali.

ii) Margine di dumping

(27) Il margine di dumping per la Bielorussia è stato ricalcolato utilizzando il valore normale riveduto del produttore lituano (vedi considerando da 13 a 15).

(28) Il produttore esportatore che ha collaborato ha dichiarato che, non essendo stato sufficientemente informato delle conclusioni provvisorie, non aveva potuto presentare osservazioni sostanziali o pertinenti circa il calcolo del margine di dumping. Inoltre, il calcolo dei quantitativi esportati non sarebbe esatto perché non si è tenuto

conto delle rese e perché alcune delle soluzioni di UNA esportate avevano un tenore di azoto del 30 %, quando il tenore più diffuso è del 32 %. Si è infine contestato anche il calcolo del valore cif.

(29) Per quanto riguarda la comunicazione delle conclusioni provvisorie, si ritiene che le informazioni in essa contenute fossero le uniche che potevano essere svelate senza violare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'unico produttore lituano per quanto riguarda il suo valore normale.

(30) Per quanto riguarda le altre argomentazioni, si sono riesaminate le informazioni disponibili e si sono adeguati i quantitativi esportati. Si conferma invece il metodo adottato nel regolamento provvisorio per il calcolo del valore cif.

(31) Non essendo pervenute altre osservazioni circa la determinazione del margine di dumping, si conferma il metodo di cui al considerando 31 del regolamento del dazio provvisorio. Il margine di dumping nazionale così calcolato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 55,0 %.

d) *Ucraina*

i) Confronto

(32) Visto che il confronto non viene più effettuato su base fob, ma allo stadio franco fabbrica (vedi considerando 24), i prezzi all'esportazione sono stati debitamente adeguati in funzione del costo del trasporto dalla fabbrica al porto e ai servizi portuali.

ii) Margine di dumping

(33) La Commissione ha ricalcolato il margine di dumping ucraino utilizzando il valore normale riveduto del produttore lituano (vedi considerando da 13 a 15).

Il margine di dumping nazionale così calcolato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 50,4 %.

E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(34) In mancanza di nuove osservazioni e di informazioni complementari, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 35 e 36 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

1. Cumulo

(35) Il denunziante ha contestato l'esclusione dal cumulo della Repubblica slovacca, senza però fornire informazioni complementari. Va sottolineato a tale riguardo che i volumi e le quote di mercato delle importazioni originarie della Repubblica slovacca erano i più bassi fra tutti i paesi interessati e che i loro prezzi non risultavano inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie sull'opportunità di escludere dal cumulo le importazioni originarie della Repubblica slovacca.

(36) Il produttore esportatore algerino ha dichiarato che le importazioni originarie dell'Algeria dovrebbero essere valutate separatamente a causa del basso livello del margine di dumping, della quota di mercato media e del margine di sottoquotazione. A tale riguardo, va sottolineato che il margine di dumping delle importazioni originarie dell'Algeria è superiore al livello minimo e che il volume di dette importazioni nel periodo dell'inchiesta non è irrilevante. Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza, inoltre, si è riscontrata una tendenza all'aumento del volume delle importazioni, i prezzi praticati dal produttore esportatore algerino sono risultati paragonabili a quelli degli altri produttori esportatori negli altri paesi interessati e si sono riscontrate sottoquotazioni per queste importazioni, che hanno utilizzato gli stessi canali commerciali. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base, si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 41 del regolamento provvisorio.

2. Sottoquotazioni

(37) Il produttore esportatore della Bielorussia ha dichiarato che il dazio doganale applicabile alle importazioni originarie della Bielorussia era del 6,8 % nel 1998 e del 6,5 % nel 1999, mentre la Commissione aveva calcolato il valore cif franco frontiera comunitaria franco banchina, al netto del dazio, basandosi su un dazio del 6,5 % per tutte le importazioni. Il valore cif è stato quindi ricalcolato, senza però che risultassero modificati i margini di sottoquotazione per le importazioni originarie della Bielorussia di cui al considerando 46 del regolamento provvisorio.

(38) Visto che nel 1999 è stato modificato anche il dazio doganale applicabile alle importazioni originarie della Russia, si è ricalcolato anche il margine di sottoquotazione per le importazioni originarie di questo paese. La media ponderata riveduta della sottoquotazione, espressa in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, è pari al 6,5 %. Per il resto, il metodo di cui al considerando 46 del regolamento del dazio provvisorio è confermato.

3. Situazione dell'industria comunitaria

(39) Alcune parti hanno dichiarato che per determinare il pregiudizio si dovrebbe confrontare la situazione del 1995, e non quella del 1997, con quella del periodo dell'inchiesta. A tale riguardo, va precisato che per poter istituire dazi antidumping occorre, fra l'altro, dimostrare che è stato subito un grave pregiudizio nel periodo dell'inchiesta. Va osservato inoltre che, a norma del regolamento di base, non è necessario che il pregiudizio sia stato subito per tutto il periodo oggetto dell'esame del pregiudizio. Ciò presupporrebbe infatti un deterioramento costante della situazione dell'industria comunitaria per quattro o cinque anni prima di poter istituire i

dazi. Per accertare l'eventuale esistenza di tale pregiudizio ci si basa, fra l'altro, sugli sviluppi e sulle tendenze verificatisi fra gli anni precedenti e il periodo dell'inchiesta. Nel caso in oggetto, contrariamente a quanto affermato dalle parti in questione l'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta e non si è limitata solo al 1995 e al periodo dell'inchiesta. Gli sviluppi riscontrati per l'intero periodo indicano un netto deterioramento della situazione dell'industria comunitaria tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta. In considerazione di quanto precede, si confermano pertanto le conclusioni provvisorie sul grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

G. **NESSO CAUSALE**

(40) Alcuni produttori esportatori hanno accusato la Commissione di aver sottovalutato l'impatto della decisione cinese di vietare le importazioni di urea a decorrere dall'aprile 1997, che ha creato una sovracapacità di produzione a livello mondiale. A tale riguardo, va osservato che l'eventuale esistenza di una sovracapacità di produzione, indipendentemente dalla sua entità, non giustifica il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni in dumping. In mancanza di informazioni complementari, si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio.

H. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

(41) In mancanza di informazioni complementari, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 64 a 69 del regolamento provvisorio.

I. **DAZI ANTIDUMPING**

1. **Chiusura del procedimento per la Repubblica slovacca**

(42) In base alle conclusioni di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio relative all'assenza di sottoquotazioni, al modesto volume delle importazioni nonché alla scarsa entità e alla stabilità della quota di mercato, il procedimento riguardante le importazioni originarie della Repubblica slovacca viene chiuso senza istituire misure.

2. **Livello di eliminazione del pregiudizio**

(43) Per quanto riguarda il livello dei dazi definitivi da istituire, si conferma che i prezzi delle importazioni in dumping devono essere portati a un livello tale da eliminare il pregiudizio causato dal dumping.

(44) Il denunziante ha giudicato irrealistico il margine di utile del 5 %, sostenendo che per determinare un livello di prezzi non pregiudizievole si sarebbe dovuto utilizzare un margine più elevato. Visto però che nei precedenti procedimenti antidumping riguardanti le soluzioni di UNA si era utilizzato un margine di utile del 5 %, e in mancanza di elementi da cui risulti un cambiamento di circostanze tale da richiedere una nuova valutazione, si conferma che il 5 % costituisce un margine di utile appropriato.

(45) Si è inoltre confermato il metodo seguito per stabilire il margine di pregiudizio di cui al considerando 70 del regolamento provvisorio.

(46) Il margine di pregiudizio per la Bielorussia è stato riveduto per tener conto del fatto che il dazio doganale applicabile alle importazioni originarie della Bielorussia era del 6,8 % nel 1998 e del 6,5 % nel 1999 mentre, come si è già detto, la Commissione ha calcolato il valore cif franco frontiera comunitaria franco banchina, al netto del dazio, basandosi su un dazio del 6,5 % per tutte le importazioni. Il valore cif è stato quindi ricalcolato. Il nuovo margine di pregiudizio per le importazioni originarie della Bielorussia è del 27,5 %.

(47) Visto che nel 1999 è stato modificato anche il dazio doganale applicabile alle importazioni originarie della Russia, si è ricalcolato anche il margine di pregiudizio per le importazioni originarie di questo paese. Si è inoltre calcolato un margine di pregiudizio individuale per un produttore esportatore russo cui è stato concesso il trattamento individuale. I nuovi margini di pregiudizio per le importazioni originarie della Russia rimangono comunque inferiori ai margini di dumping riscontrati.

3. **Impegni**

(48) L'impegno del produttore esportatore algerino, accettato nella fase provvisoria, è stato riveduto per adeguare il prezzo minimo all'importazione in funzione delle conclusioni definitive per il produttore (vedi considerando da 9 a 12).

Gli impegni offerti dalle due società russe che hanno collaborato sono stati respinti per motivi diversi. Nel primo caso, non si trattava di un produttore esportatore da cui si potesse accettare un impegno di tal genere, ma di un intermediario commerciale che ha acquistato il prodotto in esame da un produttore che non ha collaborato e lo ha rivenduto per l'esportazione ad una società collegata. La seconda offerta è stata respinta perché si trattava di un produttore integrato di fertilizzanti, che disponeva quindi di molte altre possibilità di commercializzazione qualora fossero stati istituiti dazi su uno dei suoi prodotti. Va sottolineato che in circostanze di questo genere sarebbe stato impossibile verificare il rispetto degli impegni.

L'impegno offerto dal produttore esportatore bielorusso che ha collaborato è stato respinto per motivi analoghi.

4. **Forma e livello dei dazi definitivi**

(49) Si ritiene pertanto che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, debbano essere istituiti dazi antidumping definitivi pari ai margini di pregiudizio accertati, che risultano inferiori ai margini di dumping. Per i motivi esposti ai considerando 15 e 19 del regolamento provvisorio, si conferma che i dazi residui per l'Algeria e la Lituania dovrebbero essere fissati ai livelli stabiliti per l'unico produttore di ciascun paese.

(50) Per garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare le manipolazioni dei prezzi rilevate in procedimenti precedenti riguardanti i fertilizzanti, si conferma che i dazi devono essere istituiti sotto forma di importi specifici per tonnellata. Gli importi dei dazi sono i seguenti:

Paese	Margine di dumping	Base del dazio antidumping	Importo del dazio (per tonnellata)
Algeria			
— Fertalge Industries	9,7	9,7	6,88 EUR
Bielorussia	55,0	27,5	17,86 EUR
Lituania			
— JSC Achema	5,8	5,8	3,98 EUR
Russia			
— JSC Nevinnomyssky Azot	28,5	27,4	17,80 EUR
— Tutte le altre società	41,0	32,0	20,11 EUR
Ucraina	50,4	45,7	26,17 EUR

(51) Le aliquote del dazio antidumping applicate alle singole società specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione di tali società constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio (in contrasto con il dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società e, quindi, dalle persone giuridiche specifiche, citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, il nome e l'indirizzo della quale non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(52) Qualsiasi richiesta di applicazione delle suddette aliquote del dazio specifiche per società (ad esempio in seguito al cambiamento di nome della persona giuridica o alla creazione di nuove società di produzione o di vendita) deve essere rivolta senza indugio alla Commissione [1] corredata di tutte le informazioni utili, segnatamente quelle relative ad eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite interne e alle vendite per l'esportazione collegate a tale cambiamento di nome o a tale cambiamento delle società di produzione e di vendita. Dopo aver consultato il comitato consultivo la Commissione modificherà, se del caso, il regolamento di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote del dazio individuali.

J. **RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI**

(53) Vista l'entità dei margini di dumping stabiliti e del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene opportuno riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 617/2000 secondo l'aliquota dei dazi definitivamente istituiti,

[1] Commissione europea
Direzione generale per il commercio
Direzione C
DM 24 — 8/38
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali di cui al codice NC 3102 80 00 originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina.

2. Gli importi dei dazi per i paesi interessati, espressi in euro per tonnellata, sono i seguenti:

Paese	Società	Importo del dazio (per tonnellata)	Codice addizionale Taric
Algeria	Tutte le società	6,88 EUR	A999
Bielorussia	Tutte le società	17,86 EUR	—
Lituania	Tutte le società	3,98 EUR	—
Russia	JSC Nevinnomyssky Azot 357030 Federazione russa, regione Stavropol Nevinnomyssk, Nizyaev st. 1	17,80 EUR	A176
	Tutte le altre società	20,11 EUR	A999
Ucraina	Tutte le società	26,17 EUR	—

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [1], l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi summenzionati, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica ai sensi dell'articolo 2.

5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

6. Il procedimento riguardante le importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Repubblica slovacca è chiuso.

Articolo 2

1. All'immissione in libera pratica, le importazioni effettuate nell'ambito dell'impegno offerto dalla:

Società	Paese	Codice addizionale Taric
Fertalge Industries spa 12, Chemin AEK Gadouche Hydra Algeri	Algeria	A107

e accettato dalla Commissione sono esenti dal dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2 se fabbricate, esportate e fatturate direttamente dalla società suddetta all'importatore nella Comunità e dichiarate al codice addizionale Taric corrispondente.

[1] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 40.

2. L'esenzione è subordinata alla presentazione ai servizi doganali competenti degli Stati membri di una fattura valida corrispondente all'impegno rilasciata dalla società esportatrice e contenente gli elementi fondamentali elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 617/2000.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 617/2000 sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina vengono riscossi secondo l'aliquota del dazio definitivamente istituito. La parte della garanzia che supera l'aliquota del dazio antidumping definitivo è liberata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE